



Comune di Fiano Romano

(Provincia di Roma)

Regolamento comunale degli Orti sociali

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 15 luglio 2014

Art. 1. Finalità e Obiettivi

Il Comune di Fiano Romano nell'intento di recuperare il rapporto con il proprio territorio e di creare un rapporto positivo con l'ambiente concede in uso ai cittadini maggiorenni residenti nel proprio territorio, a fronte di una richiesta espressa in forma individuale, un appezzamento di terreno comunale destinato ad orto.

La creazione degli "Orti Sociali" rientra nella filosofia di promozione del territorio agricolo comunale e individua in essa un mezzo efficace per salvaguardare il territorio, in particolare le aree rurali periurbane ed extraurbane attraverso le coltivazioni ortofrutticole.

L'assegnazione ai cittadini di appezzamenti di terreno di proprietà comunale da adibire a uso ortivo, trova fondamento nella volontà dell'Amministrazione Comunale di stimolare e agevolare l'impiego del tempo libero della popolazione in attività ricreative volte a favorire la socializzazione, nonché la diffusione e la conservazione di pratiche sociali e formative tipiche della vita rurale, oltre a dare un vero e proprio sostegno a quei cittadini che hanno difficoltà a reperire beni di prima necessità.

Art. 2. Definizioni

Gli "orti sociali" sono specifiche aree agricole di proprietà comunale, che verranno destinate agli usi di cui al presente regolamento.

Art. 3. Requisiti per l'assegnazione

Per l'assegnazione dei terreni ad uso orto urbano i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti :

- Essere residenti nel Comune di Fiano Romano.
- Non disporre nel territorio del Comune di Fiano Romano di fondi di proprietà, o appartenenti a familiari conviventi, destinati alla coltivazione;
- Essere in grado di provvedere personalmente alla coltivazione dell'appezzamento assegnato e comunque impegnarsi in tal senso;
- Non aver avuto condanne penali per reati contro l'ambiente.

I requisiti di cui ai punti precedenti devono essere dichiarati mediante autocertificazione allegata alla domanda.

In sede di bando per l'assegnazione degli orti potranno essere specificati requisiti aggiuntivi volti ad identificare specifiche categorie di assegnatari.

E' fatta salva la possibilità per il Comune, al fine di realizzare programmi didattici, formativi, sociali e riabilitativi di concedere uno o più lotti da assegnare a scuole e/o ad associazioni ed enti O.N.L.U.S. che ne facciano richiesta.

Art. 4. Criteri e modalità per l'assegnazione

I criteri contenuti nel presente avviso regolano le candidature e la selezione per la realizzazione di una graduatoria di cittadini utile per procedere all'assegnazione di orti Comunali.

L'assegnazione avverrà mediante apposito bando approvato di volta in volta dalla Giunta Comunale.

L'ufficio competente per l'assegnazione è il Servizio Urbanistica e Sviluppo del territorio.

Per la formulazione della graduatoria saranno tenuti in considerazione i seguenti criteri generali, specificando, in sede di bando di gara i relativi punteggi:

- Reddito del richiedente
- Situazione socio-familiare del richiedente
- Età del richiedente:

L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare le necessarie verifiche riguardo le dichiarazioni presentate dai richiedenti.

In caso di parità di punteggio si dà la precedenza al richiedente più anziano.

L'assegnazione ha validità quinquennale.

Le domande accolte ma non soddisfatte per insufficienza di lotti andranno a formare una graduatoria per eventuali nuove assegnazioni.

Allo scadere dei cinque anni, si procederà alla pubblicazione di un nuovo bando e alla formazione di una nuova graduatoria di assegnazione.

Le graduatorie in attesa rimarranno valide per cinque anni a meno di disdetta da parte dell'aveente diritto da inviare per via scritta all'ufficio comunale di competenza.

Ogni nucleo familiare potrà avere in gestione una sola area ortiva.

L'orto sociale sarà assegnato con apposito atto di concessione.

Il presente regolamento dovrà essere sottoscritto ed integralmente accettato da ogni assegnatario contestualmente alla formale assegnazione.

Art. 5. Disdetta e rinuncia

E' fatta salva la facoltà per l'assegnatario di comunicare la disdetta scritta in qualsiasi momento.

La rinuncia all'orto viene presentata al Comune che curerà la riassegnazione dell'orto libero sulla base della graduatoria.

Art. 6. Decesso dell'assegnatario ed eventuale subentro

In caso di decesso dell'assegnatario, il lotto di terreno può essere assegnato al coniuge o al convivente more uxorio, risultante da iscrizione anagrafica che ne faccia domanda e sia in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento, in caso contrario verrà riassegnato.

In ogni caso l'orto resta a disposizione dei familiari, per il raccolto dei frutti, nei sessanta giorni successivi alla data del decesso dell'assegnatario.

Art. 7. Revoca dell'assegnazione

La mancata coltivazione del lotto di terreno, l'inosservanza delle norme per la conduzione o la perdita dei requisiti per l'assegnazione, possono dar luogo alla revoca dell'assegnazione da parte del Comune.

Il Comune, attiva una istruttoria richiedendo per iscritto chiarimenti all'assegnatario.

In caso di mancata risposta entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di chiarimenti o di immotivata risposta, l'assegnazione viene revocata con comunicazione scritta all'assegnatario.

Art. 8. Decadenza

L'assegnazione è data a titolo precario ed è revocabile in qualsiasi momento, con preavviso di quindici giorni a mezzo lettera raccomandata dell'ufficio comunale preposto.

Nel momento in cui l'assegnatario trasferisca la residenza fuori del Comune di Fiano Romano decade automaticamente dall'assegnazione del lotto.

In nessun caso saranno mai riconosciuti rimborsi per frutti pendenti.

Il terreno non potrà essere in alcun caso usucapibile.

Art. 9. Conduzione dei lotti di terreno

L'orto non è cedibile e né trasmissibile a terzi a nessun titolo, l'assegnatario non potrà affittare in nessuna forma il terreno affidatagli.

L'orto verrà coltivato personalmente o con l'aiuto dei componenti il proprio nucleo familiare o aiuti esterni soltanto per i lavori più pesanti e comunque non potrà avvalersi di manodopera retribuita.

Non potrà essere svolta sul terreno attività diversa da quella della coltivazione ortofrutticola e non potrà essere effettuata la vendita autonoma dei prodotti della coltivazione.

L'assegnatario è tenuto a rispettare i limiti del terreno concesso e provvedere alla cura delle delimitazioni insieme al confinante.

E' vietata la realizzazione di cisterne interrato.

L'assegnatario non potrà installare tettoie, capanni o altre costruzioni.

Gli orti dovranno essere coltivati biologicamente ed è pertanto vietato l'uso dei concimi chimici e di prodotti inquinanti (diserbanti, antiparassitari ecc.), che possano arrecare danno all'ambiente. L'uso di tali prodotti comporterà la revoca dell'assegnazione.

I rifiuti erbacei dovranno essere depositati nello spazio previsto nel quale è fatto divieto di abbandonare altri tipi di rifiuti (vetro, plastica ecc.).

Ogni danno, furto, manomissione, infortunio, incidente, che l'assegnatario possa subire o causare a terzi sarà a lui esclusivamente imputabile. L'Amministrazione Comunale resta pertanto esonerata da ogni responsabilità civile e penale.

Ogni controversia, questione, vertenza verrà esaminata dal comune con riferimento, per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, al Codice Civile.

Allo scadere della concessione l'assegnatario, ove non rientrasse nella graduatoria del quinquennio successivo, dovrà lasciare il terreno libero e vacuo da cose, mentre rimarranno a beneficio del fondo i lavori, gli impianti e le colture eseguite durante il periodo di concessione, senza che il Comune sia tenuto a corrispondere indennità o compenso alcuno.

L'assegnatario si impegna inoltre a rispettare le seguenti norme:

- provvedere alla manutenzione delle parti comuni, alla periodica regolarizzazione ed all'innaffiamento della siepe perimetrale;
- curare l'ordine, la buona sistemazione e la pulizia del proprio orto per il quale non è ammesso l'incolto, affinché l'incuria non pregiudichi gli appezzamenti confinanti;
- non alterare in alcun modo il perimetro e la fisionomia del proprio orto;
- mantenere il terreno alle medesime quote altimetriche;
- contribuire alla manutenzione e pulizia degli spazi comuni, secondo le disposizioni dettate dal referente degli orti;
- vigilare sull'insieme degli orti segnalando all'ufficio comunale competente ogni eventuale anomalia;
- pulire, ogni qualvolta si renda necessario, la recinzione da eventuali arbusti e/o erbacce;
- usare il ricovero comune solo per il rimessaggio degli attrezzi, per riunioni o momenti di pausa;
- non danneggiare in alcun modo gli altri orti;

- non danneggiare e fare buon uso dell'impianto di irrigazione; l'uso dell'acqua di irrigazione dovrà essere limitato alla stretta necessità in base alle colture praticate; episodi ripetuti di consumo immotivato potranno comportare la revoca dell'affidamento dell'orto.
- non svolgere attraverso l'orto assegnato attività di lucro;
- non accedere alla zona degli orti con auto o motocicli;
- non usare l'orto per scarico e deposito di materiali vari;
- nel caso che nell'orto assegnato siano presenti alberi o siepi le operazioni volte a modificare lo stato di fatto sono da concordare con il Comune;
- contenere l'altezza delle colture, e dei relativi sostegni, entro m. 1,60;
- non allevare o detenere sul lotto animali di qualsiasi specie;
- non coltivare piante che possano danneggiare i vicini assegnatari (mais, girasole, viti, piante ad alto fusto);
- mantenere ordinato e sgombro da materiali di risulta il lotto di terreno assegnato;
- conferire i rifiuti negli appositi contenitori di raccolta differenziata;
- non accendere fuochi.

Ciascun assegnatario sosterrà le spese di gestione del lotto assegnato, senza che ciò possa costituire corrispettivo della concessione in uso, che rimane a titolo gratuito e temporaneo. Le spese di gestione dell'orto, compresa l'acqua per l'irrigazione, saranno pagate dall'assegnatario con pagamento forfettario annuale indicato nel bando di assegnazione e stabilito dalla Giunta Comunale. Le somme percepite saranno utilizzate per coprire in tutto o in parte le spese di gestione. Nel caso di mancato pagamento entro il 31/12 di ogni anno solare, si procederà a revocare, previa diffida, l'assegnazione dell'orto.

Inoltre gli assegnatari alla formalizzazione dell'assegnazione dei lotti dovranno rendersi disponibili, per iscritto, ad accettare eventuali successive modifiche al regolamento, finalizzate allo sviluppo del progetto globale.

E' consentita la coltivazione esclusivamente di ortaggi, piccoli frutti (a titolo esemplificativo: lamponi, mirtilli, fragole, ribes) e fiori. E' fatto divieto di coltivare kiwi e qualsiasi altra coltivazione ad elevato consumo d'acqua.

La produzione ricavata non potrà essere oggetto di attività commerciale, ma sarà rivolta unicamente al conseguimento di produzione per uso proprio, pena l'immediata decadenza dell'assegnazione.

I residui vegetali che si intendono trasformare in compost dovranno essere depositati in apposite compostiere o interrati nel proprio orto; non devono creare problemi di alcun genere (odori, degrado, incuria) sul contesto urbano o verso gli altri orti.

Art. 10. Controlli

Il controllo del presente regolamento è affidato alla Polizia locale, che segnalerà al Servizio Urbanistica e Sviluppo del territorio, eventuali inadempienze per i provvedimenti di competenza.

Art. 11. Forniture

L'Amministrazione Comunale si impegna a fornire:

- la struttura delle aree ortive;
- i contenitori per la raccolta dei rifiuti – per quanto possibile nelle adiacenze delle zone ortive e compatibilmente con i vigenti regolamenti in materia;
- l'acqua per l'irrigazione;
- rimessaggio attrezzi comune.